SENTENZA DELLA CORTE
DEL 7 NOVEMBRE 1973 [1]

Herbert Fleischer Import-Export contro Hauptzollamt Flensburg (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Caramello in massa»

Causa 49-73

Massime

Tariffa doganale comune — Designazione delle merci — Dolciumi — Classificazione di prodotti nella sotto-voce doganale 17.04-D-II — Criteri

La percentuale di materie grasse provenienti dal latte nei prodotti che rientrano nella sotto-voce 17.04-D-II della tariffa doganale comune non deve esser tale da alterare le caratteristiche di dolciumi di tali prodotti.

Le masse grezze, destinate alla fabbricazione di dolciumi, anche se la loro percentuale di zucchero deve ancora venir aumentata nella lavorazione per trasformarle in prodotto finito, rientrano nella sotto-voce 17.04-D-II se gli ingredienti della loro composizione lasciano intendere che esse sono specificamente e definitivamente destinate alla fabbricazione di un determinato tipo di dolciumi.

Nel procedimento 49-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

HERBERT FLEISCHER, Import-Export di Berlino,

e

HAUPTZOLLAMT FLENSBURG,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci doganali 17.04-D-II e 21.07-F-VII della tariffa doganale comune istituita dal regolamento CEE del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950 (GU 1968, n. L 172) e modificata dal regolamento del Consiglio 8 dicembre 1969, n. 2451 (GU n. L 311/1),

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore) e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e C. Ó Dálaigh, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e il procedimento si possono riassumere come segue:

Nel fabbraio 1970 la Fleischer importava dalla Danimarca un prodotto che in fattura veniva definito dal venditore «caramello in massa» e nella dichiarazione doganale veniva definito come «caramello in massa per caramelle (con tenore di saccarosio superiore al 70 % in peso e tenore di grassi derivati dal latte superiore all'1,5 %, contenente però soltanto sostanze aromatiche ed estratti)». L'ufficio doganale in un primo tempo classificava il prodotto sotto la voce 17.04-D-II-c) (1) della tariffa doganale comune.

Dall'analisi dei campioni prelevati per l'ispezione doganale, effettuata dai servizi tecnici della dogana, risulta che il prodotto importato era composto dalle seguenti materie prime:

— circa 50 % di burro o di grasso butirrico,
— circa 20 % di zucchero,
— circa 20 % di glucosio,
— circa 5 % di polvere di latte,
— sostanze aromatiche ed estratti.

L'ufficio tecnico doganale di Amburgo-Altona, che aveva effettuato le analisi sui campioni, riteneva in un primo tempo che il prodotto dovesse venir classificato sotto la voce 17.04-D-II-a), ma in seguito, ritenendo che si trattasse di un prodotto comparabile al «grasso alimentare zuccherato», lo classificava sotto la voce 21.07-F-VII-b)-1 (2). Preso atto della perizia, l'ufficio doganale inviava alla ricorrente una intimazione di pagamento per un supplemento di tasse all'importazione pari a 78 452,99 DM. L'opposizione della ditta interessata veniva respinta dall' ufficio doganale principale di Flensburg. Dinanzi al Finanzgericht di Amburgo la società interessata impugnava sia l'intimazione di pagamento che la reiezione dell'opposizione.

(1) 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao.
D. altri
I — non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte.
.
II — non nominati . . . aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
a) inferiore al 50 %
b) uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 70 %
c) uguale o superiore al 70 %.

(2) 21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
F. altre
.
VII — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 65 %
a)
b) non contenenti o contenenti in peso meno del 5 % di amido o di fecola.

Il giudice a quo ritiene che per la soluzione della controversia sia indispensabile interpretare la voce doganale 17.04-D-II della tariffa doganale comune; quindi, con ordinanza 22 febbraio 1973, il procedimento di merito è stato sospeso per interpellare la Corte sui seguenti punti:

1. Se per le merci della voce doganale 17.04-D-II, il tenore di grassi derivati dal latte sia soggetto a determinati limiti ed eventualmente a quali.
2. Se, fra i prodotti a base di zucchero di cui alla suddetta voce doganale, possano rientrare anche prodotti semilavorati che richiedano, per l'ulteriore trasformazione, l'aggiunta di altro zucchero.
3. In caso di soluzione affermativa della questione 2):

 Se, ai fini della classificazione si tenga conto in tal caso dell'opinione diffusa nel settore dell'industria dolciaria, o di quale altra opinione.

L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 15 marzo 1973.

Conformemente all'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, la ditta Fleischer, rappresentata dall'avv. Jurgen Hesse del foro di Amburgo e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Dieter Oldekop, hanno presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

All'udienza del 26 settembre 1973, la ricorrente nella causa di merito e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 ottobre 1973.

II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto

Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto si possono riassumere come segue:

La *ditta Fleischer,* attrice nella causa di merito, osserva che il problema principale è quello della classificazione del prodotto litigioso, vale a dire, s'esso si debba includere in una sotto-voce della voce 17.04 oppure nella voce 21.07.

Le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles rappresentano l'unico elemento valido per interpretare la voce tariffaria 17.04, giacché al momento dell'importazione il comitato della nomenclatura non aveva ancora fornito chiarimenti né adottato disposizioni più precise circa la delimitazione di tale voce tariffaria. Il testo delle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, che si può applicare nella fattispecie, è il seguente:

«Questa voce comprende la maggior parte delle preparazioni alimentari a base di saccarosio, solide o semisolide, in generale pronte per l'immediato consumo e conosciute sotto il nome di dolciumi o di confetture, fra le quali si possono ricordare: le caramelle (comprese quelle contenenti estratto di malto), gli zuccherini, le pastiglie di gomma, i mandorlati, i marzapani, i fondenti, i confetti, il rahat loukoum, i boli di gomma, comprese le gomme da masticare zuccherate (chewing-gum e simili). Sono egualmente compresi in questa voce gli impasti per la fabbricazione di fondenti, di marzapane, di mandorlato ecc.

L'attrice ritiene che si possa desumere da queste note esplicative che i prodotti rientranti nella voce 17.04 sono caratterizzati come segue:

1. una percentuale di zucchero più o meno elevata,
2. un aspetto solido o semisolido,
3. una lavorazione che, in genere, consente il consumo immediato,
4. la denominazione comune di dolciumi o confetture.

1. Dagli esempi citati si rileva che il chewing-gum, nel quale lo zucchero deve essere presente in una percentuale massima del 10 %, viene ancora considerato dolciume, il che dimostra che la percen-

tuale di zucchero dei prodotti rientranti nella voce doganale 17.04 non è per legge connessa ad un certo minimo di zucchero nel prodotto pronto per il consumo. Il criterio seguito per i prodotti finiti summenzionati, destinati al consumo immediato, deve valere particolarmente per quel che riguarda i prodotti denominati impasti per la fabbricazione dei dolciumi. Ne risulta che il tenore di zucchero non costituisce un criterio esclusivo di delimitazione. A questo proposito, l'unico elemento rilevante è il fatto che il prodotto contenga effettivamente dello zucchero.

2. Non sorgono problemi dal requisito relativo all'aspetto solido o semisolido del prodotto.

3. Il criterio secondo cui in genere i prodotti devono essere pronti per il consumo immediato, non va interpretato restrittivamente allorché si tratta di impasti per la fabbricazione di dolciumi. Per questi prodotti la possibilità di un consumo immediato non deve essere valutata secondo gli stessi criteri applicati ai prodotti finiti: il termine in genere si riferisce indubbiamente agli impasti.

4. Onde stabilire se il prodotto può essere comunemente designato dolciume o confettura e venir classificato sotto la voce doganale 17.04 è necessario procedere eventualmente alla degustazione.

Nella fattispecie, il prodotto deve avere il sapore di un dolciume caramellato, restando pacifico che comunque non è indispensabile che tale sapore debba essere del tutto identico a quello del prodotto finito, sempreché, ben inteso, venga conservato il gusto caratteristico tipico dei dolciumi.

L'attrice sostiene ancora che l'espressione «*comunemente designate col nome di dolciumi o confetture*» si riferisce alle nozioni generalmente accolte in commercio. Comunque, il criterio può costituire un parametro solo se ha l'identica portata in tutti gli Stati membri. Nel settore specifico è probabile che la nozione sia uniforme, giacché la fabbricazione dei dolciumi ha avuto uno sviluppo tecnico praticamente identico in tutta la Comunità.

Si deve dunque risolvere affermativamente la questione del se il prodotto in questione vada classificato sotto la voce doganale 17.04. Circa i quesiti deferiti dal Finanzgericht d'Amburgo, l'attrice propone quindi le seguenti soluzioni:

Prima questione: i prodotti di cui alla voce doganale 17.04 possono contenere materie grasse (la possibilità è prevista), a condizione che tale ingrediente non sopprima del tutto il sapore caratteristico dei dolciumi.

Seconda questione: poiché è inevitabile che ad un impasto si debbano aggiungere altre componenti per ottenerne un prodotto finito, è evidente che l'aggiunta di zucchero agli impasti che servono alla preparazione dei prodotti finiti è lecita.

Terza questione: l'unica soluzione possibile è un richiamo alle nozioni commerciali normalmente impiegate nell'industria dolciaria, come è stato fatto nella terminologia della tariffa doganale comune e nelle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles.

L'attrice riassume le proprie osservazioni come segue:

Un impasto non può venir classificato sotto la voce 17.04 della tariffa doganale comune se la percentuale di materie grasse provenienti dal latte contenuta nel prodotto sopprime il sapore caratteristico di impasto per la fabbricazione di dolciumi. Spetta al giudice nazionale pronunziarsi sulle caratteristiche del prodotto specifico sottoposto al suo esame.

In via preliminare *la Commissione* osserva che l'esito della controversia di merito dipende anzitutto dall'interpretazione della voce 17.04, giacché lo stesso tenore della voce 21.07 mette in rilievo la sua indole sussidiaria. La classificazione dei prodotti in questione non richiede chiarimenti specifici d'origine comunitaria, né tratti dalle disposizioni tariffarie adottate in virtù del regolamento del Consiglio (CEE) 16 gennaio 1969, n. 97 (GU 1969, n. L 14/1) né tratti dalle note esplicative della tariffa doganale comune.

Richiamandosi alla voce 17.04, nella ver-

sione vigente al momento dell'importazione, la Commissione rileva che una percentuale di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % in peso non esclude, in linea di massima, che un prodotto non possa venire classificato sotto la voce stessa. Il raffronto tra la sottovoce I («non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte») e la sottovoce II («non nominati») dimostra che non è stabilita una percentuale massima di materie grasse provenienti dal latte.

Ciò non significa tuttavia che tale limite massimo non esista. Anzi, il fatto che la voce 17.04 contempli i «dolciumi», fa pensare che per questi prodotti la percentuale di zucchero rappresenta l'elemento saliente. Tale opinione è corroborata dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles (1).

Se ciò non consente di concludere che la principale componente dei prodotti di cui alla voce 17.04 dev'essere lo zucchero, resta sempre il fatto che la quantità delle altre componenti diverse dallo zucchero non deve essere tale da far escludere che i prodotti siano dolciumi o da determinare l'indole del prodotto. Poiché i dolciumi possono venir preparati secondo varie ricette, è impossibile stabilire la percentuale massima assoluta di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto.

Tuttavia, dalle considerazioni che seguono risulta che la percentuale di materie grasse provenienti dal latte deve generalmente essere piuttosto bassa.

a) Il regime di scambi introdotto dal regolamento del Consiglio (CEE) 28 maggio 1969, n. 1059 (GU 1969, n. L 141, pag. 1) per alcuni prodotti ottenuti mediante trasformazione dei prodotti agricoli, ma che non rientrano nell'elenco di cui all'art. 38 del trattato CEE e costituenti oggetto dell'allegato a detto trattato, come è stato integrato dal regolamento del Consiglio (CEE) 28 maggio 1969, n. 1060 (GU 1969, n. L 141, pag. 7), non considera il burro come prodotto essenziale per alcuno dei prodotti di cui alla voce 17.04, contrariamente a quanto avviene per i prodotti contemplati dalla voce 21.07.

 Per la determinazione dell'elemento mobile del prelievo riscosso all'importazione, il regolamento n. 1060/69 stabilisce per ogni voce della tariffa doganale comune nella quale rientrano i prodotti contemplati dal regolamento n. 1059/69, i quantitativi di prodotti agricoli di base considerati componenti di tali prodotti. Pur se il regolamento 1060/69 ha soltanto lo scopo di specificare la composizione dei prodotti onde consentire la loro classificazione rispettiva sotto le voci 17.04 e 21.07, esso fornisce tuttavia un'indicazione valida: se il burro rappresentava un elemento rilevante e costante nella composizione dei prodotti di cui alla voce 17.04, il legislatore avrebbe dovuto tenerne conto.

b) Pure la suddivisione della voce 17.04 confermerebbe che in genere i prodotti rientranti in questa voce contengono solo una piccola percentuale di grassi provenienti dal latte. Se il legislatore comunitario fosse partito dal presupposto che la percentuale di grassi butirrici dei dolciumi poteva raggiungere un livello molto superiore all'1,5 %, non si comprenderebbe come egli non abbia previsto un maggior numero di sottovoci, scaglionate secondo la percentuale di grassi butirrici, onde consentire all'

(1) Questa voce comprende la maggior parte delle preparazioni alimentari a base di saccarosio, solide o semisolide, in generale pronte per l'immediato consumo e comunemente conosciute sotto il nome di dolciumi o di confetture, fra le quali si possono ricordare: le caramelle (comprese quelle contenenti estratto di malto), gli zuccherini, le pastiglie gomma, i mandorlati, i marzapani, i fondenti, i confetti, il rahat loukum, i boli di gomma, comprese le gomme da masticare zuccherate (chewing-gum e simili).
Sono egualmente compresi in questa voce gli impasti per la fabbricazione di fondenti di marzapane di mandorlato ecc.
.
.
Questa voce invece non comprende:
.
Le preparazioni alimentari contenenti zuccheri e specialmente le frutta, scorze di frutta, ecc. candite o comunque cotte con zucchero, le marmellate, le gelatine di frutta, ecc.

elemento mobile del prelievo di svolgere appieno la sua funzione di tutela.

La Commissione aggiunge che, se non vi fosse un limite massimo per la percentuale di grassi provenienti dal latte, sarebbe agevole eludere il pagamento dell'ingente prelievo riscosso all'importazione di burro nella Comunità, cercando di far applicare il prelievo molto inferiore previsto per il granoturco, per lo zucchero o per la polvere di latte intero (infatti in base al regolamento n. 1060/69, i dolciumi di cui alla voce 17.04 sono composti essenzialmente dai prodotti summenzionati).

Per concludere, la soluzione della prima questione dovrebbe essere la seguente:

La percentuale di materie grasse provenienti dal latte è limitata nel caso di prodotti di cui alla voce 17.04-D-II nel senso ch'essa non deve alterare le caratteristiche di dolciume di detti prodotti. La determinazione di tale limite massimo non può effettuarsi nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177, giacché esso prevede semplicemente l'interpretazione del diritto comunitario. Tale compito spetta invece alle autorità o ai giudici nazionali competenti.

Sulla seconda e terza questione

La Commissione ritiene che dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles si possa desumere che si debbono classificare sotto questa voce non solo i dolciumi pronti per il consumo, ma anche quelli messi in commercio allo stadio di semi-lavorati. Questa versione è confermata dal vocabolo tedesco «Rohmasse» (che ha un significato più ampio dei termini francesi ed inglesi «pâte» e «pastes»); un'ulteriore conferma viene dall' espressione «per la fabbricazione di». La nozione di impasti ai sensi della voce 17.04 comprende i prodotti semilavorati specifici destinati alla fabbricazione di un certo tipo di dolciumi, che presentano generalmente tutte le caratteristiche essenziali del prodotto finito.

Questa conclusione si trae, da un lato, per il fatto che gli impasti menzionati nelle note esplicative di Bruxelles devono inevitabilmente poter rientrare nella nozione di dolciumi, cui si richiama la voce 17.04. D'altro canto, le note esplicative di Bruxelles confermano la correttezza di questa versione in quanto elencano, a titolo d'esempio, vari impasti ben definiti e rispondenti a nozioni molto note, vale a dire quelli per la fabbricazione dei fondenti, del marzapane e del mandorlato. Infine, tale interpretazione è l'unica accettabile in rapporto alla struttura della tariffa doganale comune; se composti non specifici destinati alla fabbricazione di dolciumi potessero anche venir classificati sotto la voce 17.04, la distinzione tra questa voce ed altre voci dei capitoli 19, 20 e 21, specie alla voce collettiva 21.07, diverrebbe difficoltosa.

Le differenze che un impasto destinato alla fabbricazione di un dolciume ai sensi della voce 17.04 può presentare rispetto al prodotto finito, senza uscire dalla sfera d'applicazione di detta voce, sono inevitabilmente limitate. Non è possibile stabilire tali limiti in modo generale. Essi dipendono dalle caratteristiche del sistema di fabbricazione e dalla composizione del prodotto finito.

Per quanto riguarda il prodotto in causa nella controversia di merito, la Commissione sottolinea ancora ch'esso non può venire classificato sotto la voce 17.04 se la sua utilizzazione per la fabbricazione di caramelle implica inoltre l'aggiunta di quantitativi notevoli di zucchero, onde neutralizzare l'eccesso di materie grasse provenienti dal latte. Inoltre la possibilità di sfruttare diversamente tale prodotto sarebbe in contraddizione con l'esigenza secondo cui deve trattarsi di uno specifico semi-lavorato.

La Commissione propone di risolvere la seconda questione come segue:

Gli impasti destinati alla fabbricazione di dolciumi sono considerati dolciumi, anche se la percentuale di zucchero va aumentata al momento della trasformazione in prodotto finito, se detti impasti rappresentano già semi-lavorati specifici che si prestano alla fabbricazione di una determinata categoria di dolciumi.

In diritto

1 Con ordinanza 22 febbraio 1973, pervenuta alla cancelleria della Corte il 15 marzo 1973, il Finanzgericht di Amburgo, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha deferito tre questioni vertenti sull'interpretazione della sotto-voce 17.04-D-II della tariffa doganale comune.

Dall'ordinanza si rileva che le questioni si riferiscono alla classificazione tariffaria di un prodotto importato dalla Danimarca nella Repubblica federale (nel febbraio 1970) con il nome di «caramello in massa», prodotto composto per il 50 % circa di burro o di grasso butirrico, per il 20 % circa di zucchero e circa il 20 % di glucosio, per il 5 % circa di polvere di latte e di sostanze aromatiche ed estratti.

2 Sulla prima questione

Si chiede se la percentuale di grassi provenienti dal latte dei prodotti classificati sotto la voce 17.04-D-II sia soggetta a limiti e, in caso affermativo, quali siano questi limiti.

3 Per la sotto-voce 17.04-D-I è stabilito un limite massimo («non contenente o contenente in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte»), ma non per la sottovoce 17.04-D-II.

Pur se dalle espressioni usate per definire i prodotti rientranti nella sotto-voce 17.04-D-II non risulta che i prodotti ivi contemplati debbano essere composti essenzialmente di zucchero, è comunque chiaramente desumibile che le altre componenti diverse dallo zucchero non devono essere presenti in quantità tale da falsare l'indole di dolciume del prodotto.

Così stando le cose, non è possibile stabilire in generale una percentuale massima di materie grasse provenienti dal latte espressa in cifre, ai fini dell'applicazione della sotto-voce di cui sopra.

Tale percentuale massima deve invece essere stabilita tenendo conto delle circostanze della fattispecie, in particolare delle caratteristiche del sistema di fabbricazione, della composizione e dell'utilizzazione dei prodotti di cui trattasi.

La determinazione di tale limite quindi è lasciata alla valutazione del giudice competente ad applicare la tariffa doganale comune alla fattispecie, che dovrà tener conto del fatto che la percentuale di materie grasse provenienti dal latte nei prodotti classificati nella sotto-voce 17.04-D-II della tariffa doganale comune non dev'essere tale da falsare il carattere di dolciumi di detti prodotti.

Sulla seconda e terza questione

4 Si chiede di stabilire se i prodotti semi-lavorati, la cui trasformazione in prodotti finiti implica l'aggiunta di zucchero, possano esser considerati «dolciumi» ai sensi della sottovoce 17.04-D-II e, in caso affermativo, se, come criterio determinante per la classificazione tariffaria, debba adottarsi quello comunemente seguito dagli operatori del settore dolciario.

5 Risulta dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 17.04 che gli impasti per la fabbricazione di fondenti, del marzapane, del mandorlato ecc. rientrano in questa voce. Di conseguenza, i prodotti classificabili come semi-lavorati rientrano sotto questa voce se presentano le caratteristiche specifiche e le particolarità essenziali dei dolciumi.

6 Le masse allo stato grezzo, pur se la loro composizione non è ancora definitiva per quanto riguarda gli elementi principali (ad esempio, può essere necessaria un'aggiunta di zucchero), possono eventualmente presentare le caratteristiche di dolciumi ai sensi della voce 17.04, però è necessario che, per la loro composizione, tali masse siano specificamente e definitivamente destinate alla fabbricazione di un certo tipo di dolciumi.

Per stabilire se tali condizioni sussistano è necessario fondarsi sulle caratteristiche del sistema di fabbricazione normalmente impiegato e sulla composizione abituale del prodotto finito di cui trattasi.

7 Si può quindi concludere che rientrano nella sotto-voce 17.04-D-II, le masse grezze, destinate alla fabbricazione di dolciumi, anche se la loro percentuale di zucchero va ancora aumentata durante la lavorazione necessaria per trasformarle in prodotti finiti, purché per la loro composizione tali prodotti siano specificamente e definitivamente destinati alla fabbricazione di un certo tipo di dolciumi.

Sulle spese

8 Le spese sostenute dalla Commissione della Comunità europee, che ha presentato le sue osservazioni, non danno diritto a rifusione; la fase scritta, nei confronti delle parti del procedimento di merito, presenta carattere d'incidente sollevato dinanzi al giudice a quo, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali dell'attrice nella causa di merito e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento del Consiglio (CEE) 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 22 febbraio 1973, afferma per diritto:

1° **La percentuale di materie grasse provenienti dal latte nei prodotti che rientrano nella sotto-voce 17.04-D-II della tariffa doganale comune non deve esser tale da alterare le caratteristiche di dolciumi di tali prodotti.**

2° **La masse grezze, destinate alla fabbricazione di dolciumi, anche se la loro percentuale di zucchero deve ancora venir aumentata nella lavorazione per trasformarle in prodotto finito, rientrano nella sotto-voce 17.04-D-II se gli ingredienti della loro composizione lasciano inten-**

dere che esse sono specificamente e definitivamente destinate alla fabbricazione di un determinato tipo di dolciumi.

Lecourt Donner Sørensen

Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Ó Dálaigh

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 novembre 1973.

Il cancelliere Il presidente

A. Van Houtte R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI DEL 24 OTTOBRE 1973

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Vi è controversia tra le parti nella causa pendente davanti al giudice «a quo» se una certa merce debba essere classificata nella voce doganale 17.04 («Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao») ovvero in quella 21.07 («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove») della tariffa doganale comune. A noi incombe di chiarire a questo riguardo il significato della tariffa doganale, onde consentire al giudice interno di farne una retta applicazione al caso di specie.

Come succede spesso in materia d'interpretazione della tariffa doganale comune, benché il giudice nazionale abbia preso cura di dare alle sue domande una veste astratta, tuttavia, nel cercare di dare una risposta utile, vi è il rischio di lasciarsi trascinare nell'esame del fatto e di considerare in maniera specifica il particolare prodotto della cui classificazione in concreto si discute davanti al giudice nazionale. Avremo la massima cura di evitarlo, pur tenendo conto dell'esigenza di dare al giudice nazionale un'utile risposta chiarificatrice.

Trattasi, nella specie, di una merce importata nel 1970 dalla Danimarca e che è stata designata nella fattura del venditore come «caramello in massa» e nella dichiarazione doganale come «caramello in massa per caramellati», con tenore di saccarosio risultato all'analisi inferiore al 50 % in peso e con tenore di grassi derivati dal latte del 46,4 %.

L'ufficio doganale competente, dopo aver fatto effettuare l'analisi del prodotto, che ha dato i risultati sopra indicati, decideva di classificare la merce nella voce doganale 21.07-F-VII-b-1. L'importatore tedesco si è opposto a tale decisione, sostenendo che la merce rientrava nella